



Prot.

del

A tutto il personale Docente,
Amministrativo, Coadiutore

A tutti gli Studenti

Agli Utenti del Conservatorio
"L. Refice" - Frosinone

Oggetto: applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che inserisce l'Art. 9-ter (Impiego delle Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) dopo l'Art. 9-bis, nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 87, 17 giugno 2021, ed in particolare in ordine a quanto prescritto al comma 1 di detto Art. 9-ter:

dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale e gli studenti del Conservatorio potranno accedere in Istituto esclusivamente se in possesso di una Certificazione Verde COVID-19 prevista dalle normative vigenti.

Per l'accesso in Istituto restano comunque in vigore le modalità già applicate, consistenti in autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea da parte del personale coadiutore incaricato, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), distanziamento non inferiore a un metro, lavaggio/disinfezione frequente delle mani. Resta inoltre vigente il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell' Art. 9-ter di cui al DL 6 agosto 2021, n. 111 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021, da esibire all'ingresso del Conservatorio e verificata ad opera di personale specificamente incaricato dal Direttore (due Coadiutori per turno).

La verifica della validità delle Certificazioni Verdi COVID-19 avverrà all'ingresso dell'Istituto ad opera di personale specificamente incaricato dal Direttore (due Coadiutori per turno).

Detta verifica sarà effettuata mediante App VerificaC19 autorizzata dal Governo italiano (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>). Accertata la validità della Certificazione Verde COVID-19 gli incaricati potranno verificare il documento d'identità del soggetto in ingresso, cui è associata detta certificazione. (1)

L'obbligo della Certificazione Verde COVID-19 non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni.

Infine:

- l'accesso da parte di terzi, a spettacoli, concerti, sedute di Diploma organizzati dal Conservatorio potrà avvenire mediante esibizione della Certificazione Verde COVID-19 ⁽²⁾ - verificata alle medesime condizioni di cui alla presente Circolare -. La capienza dell'Auditorium "D. Paris" è stata stabilita dalla Delibera n. 47/2021 di CdA in verbale n. 8/2021.

- i candidati agli esami di ammissione e gli eventuali accompagnatori musicali, dovranno presentarsi muniti di Certificazione Verde COVID-19 in quanto tale procedura è assimilata a quanto previsto dal DL n. 52 del 22 Aprile 2021. ⁽³⁾

Il Direttore

M° Alberto Giraldi

Allegati alla presente:

- DL 6 agosto 2021, n. 111
- Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma della Ministra Messa

(1) Pronunciamento del GPDP: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9688875>

(2) DL n. 52 del 22 Aprile 2021 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), modificato da Decreto Legge del 23 Luglio 2021, n. 105 (Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), comma 1: "A far data dal 6 Agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'art. 5".

(3) DL n. 52 del 22 Aprile (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), modificato da Decreto Legge del 23 Luglio 2021, n. 105 (Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), COMMA 1: "A far data dal 6 Agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: i) concorsi pubblici".